



COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 055 al Consiglio comunale di Losone:

Mandato di prestazione (concessione) a Locarnese Ente Acqua (LEA) per la gestione totale del Servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile a Losone

Losone, 12 settembre 2023

Commissione designata: commissione legislazione

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la proposta di assegnazione di un Mandato di prestazione (concessione) a Locarnese Ente Acqua (LEA) con sede a Locarno per la gestione totale del Servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile a Losone (esclusa la frazione di Arcegno), con conseguente abrogazione della convenzione del 1 gennaio 2017 per il servizio di fornitura e di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone (esclusa la frazione di Arcegno) tra i Comuni di Locarno e Losone.

1. Cronistoria

Il 26 febbraio 1902 tra il Comune di Losone e la Società dell'Acqua potabile di Locarno-Muralto è stata stipulata una convenzione di privativa "pella somministrazione d'acqua potabile per il servizio pubblico e dei privati". La durata della concessione era stata stabilita in 99 anni a far tempo dal 16 ottobre 1898 (art. VIII convenzione). Essa è giunta a scadenza il 15 ottobre 1997.

Nel 1989 il Municipio ha risolto di non rinnovare alla sua scadenza la convenzione con l'Azienda Acqua Potabile di Locarno (in seguito AAP Locarno), nel frattempo subentrata alla Società dell'Acqua potabile di Locarno-Muralto, e tale decisione è stata ratificata nella seduta del 4 dicembre 1989 dal Consiglio comunale, che ha nel contempo stanziato un credito di Fr. 50'000.— per l'allestimento di una perizia/studio di fattibilità per l'istituzione di un'azienda comunale autonoma per la distribuzione di acqua potabile nel Comune di Losone.

Dal 15 ottobre 1997, giunta a scadenza la convenzione del 1902, in attesa di una nuova convenzione, l'AAP Locarno ha continuato a garantire alla cittadinanza di Losone il servizio di erogazione di acqua a scopo potabile in un regime acovenzionale. Verso la fine del 1999 tra i Municipi dei Comuni di Losone e di Locarno si sono concluse le trattative per la stipulazione di una convenzione transitoria che regolasse il successivo periodo di tempo. Il 26 giugno 2000 il Consiglio comunale ha approvato la convenzione tra i Comuni di Losone e di Locarno sul regime transitorio per il servizio di distribuzione e di fornitura dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone (cfr. M.M. no. 143 del 14.12.1999). La scadenza della convenzione

transitoria è stata stabilita per il 31 dicembre 2004 e in seguito prorogata fino al 31 dicembre 2007. Ritenuto che nel frattempo non tutte le incognite legate all'opportunità di gestione del servizio di distribuzione e di fornitura dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone erano state chiarite, allo scopo di garantire anche dal profilo giuridico la continuazione della fornitura di acqua potabile alla cittadinanza di Losone, i due Comuni hanno stipulato un'ulteriore convenzione transitoria, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 12 luglio 2010. Anche in questo caso, pur essendo scaduta la precedente convenzione il 31 dicembre 2007, l'AAP Locarno ha continuato ad operare nel Comune di Losone in regime aconvenzionale. La scadenza della nuova convenzione transitoria, la cui validità iniziava retroattivamente al 1. gennaio 2008, è stata stabilita per il 31 dicembre 2016, con facoltà ai Municipi di Losone e di Locarno di ridurre la durata della stessa, qualora il nuovo servizio venisse introdotto in modo completo nel Comune di Losone prima della scadenza.

Con tale soluzione si sono create le premesse affinché si potessero adottare le necessarie decisioni sia nel caso in cui il Comune di Losone intendesse distribuire in modo autonomo l'acqua potabile, sia nel caso in cui optasse nuovamente per una collaborazione con il Comune di Locarno e la sua Azienda dell'acqua potabile, sia nel caso in cui si scegliesse la collaborazione con un'Azienda terza.

Il Municipio ha di conseguenza effettuato le necessarie analisi concernenti le varie ipotesi di organizzazione istituzionale dell'approvvigionamento idrico nel Comune di Losone e, alla luce dei possibili scenari, ha optato per la soluzione che prevedeva la continuità della collaborazione con l'AAP Locarno.

Il 1° gennaio 2017 è quindi entrata in vigore la nuova convenzione tutt'ora in vigore per il servizio di fornitura e di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone (esclusa la frazione di Arcegno) tra i Comuni di Locarno e Losone (cfr. M.M. no. 028 del 15.11.2016, approvato dal Legislativo di Losone il 06.02.2017).

La convenzione, fondata sulle disposizioni stabilite dalla Legge Cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, aveva lo scopo di garantire, anche sotto il profilo giuridico, la continuazione della fornitura d'acqua potabile agli utenti del Comune di Losone, assicurando un trattamento equanime tra gli utenti di Locarno, Losone e Muralto.

La convenzione approvata nel 2017 prevedeva in particolare i seguenti punti:

- A. la stessa offerta di prestazioni come nel Comune di Locarno;
- B. le stesse disposizioni regolamentari e tariffarie applicate agli utenti di Locarno;
- C. la gestione corrente e la manutenzione degli impianti della rete di distribuzione a Losone servita dall'AAP Locarno;
- D. la formalizzazione della commissione azienda acqua con rappresentanti dei 3 Comuni (Locarno, Losone e Muralto);
- E. la determinazione degli impianti oggetto di riscatto e del loro valore;
- F. la durata della convenzione di 20 anni (giungerà a scadenza il 31 dicembre 2036), ritenuto il diritto del Comune di Losone di assumere in proprio anticipatamente il servizio a partire dal 1° gennaio 2024 con un preavviso di almeno 2 anni.

2. Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Locarnese (PCAI-LOC) e Piano Generale dell'Acquedotto (PGA)

Il 22 settembre 2015 il Consiglio di Stato ha adottato il piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Locarnese (PCAI-LOC). Dopo aver raccolto gli elementi della situazione esistente in ogni singolo Comune del comprensorio (stato degli impianti, portata delle sorgenti, le concessioni di sfruttamento delle falde o di acque superficiali, i volumi di accumulo e quelli delle riserve incendi dei serbatoi, gli impianti di trattamento, la qualità dell'acqua captata e il grado di protezione delle captazioni), mediante il PCAI-LOC è stata stabilita la pianificazione dell'utilizzo delle fonti di alimentazione presenti, nonché la definizione delle opere di carattere

generale, atte ad assicurare sul nostro comprensorio un approvvigionamento in acqua potabile di qualità e sufficiente anche per le esigenze future.

Il nuovo Piano Generale dell'Acquedotto (PGA) di Locarno è stato invece adottato dal Consiglio comunale della Città il 20 marzo 2023.

Il PGA è uno strumento pianificatorio che stabilisce le infrastrutture necessarie ad assicurare l'approvvigionamento dell'attuale insediamento urbano e per la lotta antincendio. Esso deve inoltre considerare il mantenimento del valore e il finanziamento delle opere, nonché garantire che i singoli impianti permettano una gestione integrata del servizio indirizzata al futuro, indicando e sostenendo le potenziali sinergie locali e regionali.

Il comprensorio di studio del PGA di Locarno comprende l'intero acquedotto attualmente gestito dall'Azienda acqua potabile di Locarno (escluso per il momento il settore di Locarno Piano, in attesa della revisione del nuovo PCAI per il Piano di Magadino). Il progetto è tuttavia concepito e sviluppato considerando, almeno dal profilo tecnico, gli acquedotti limitrofi, così da garantire e laddove possibile semplificare, la futura messa in rete degli acquedotti.

Si tratta quindi di un PGA, che volutamente si configura già alla stregua di un PCAI, perché rappresenta il tassello fondamentale per l'estensione del comprensorio servito.

I diversi interventi pianificati dal PGA, siano essi delle condotte o degli impianti, concernono anche Losone, situata nel "comparto urbano" dello studio, quello di maggiore dimensione e che annovera gli utenti più sensibili dell'acquedotto (ospedali, case anziani...).

In questo settore, le principali criticità emerse sono:

1. Volume d'accumulo insufficiente (soprattutto a Losone).
2. Assoluta dipendenza dai pozzi di captazione alla Morettina.
3. Vetustà manufatti (soprattutto il serbatoio Carmelo).

Al fine di risolvere in misura definitiva le criticità elencate il PGA prevede la realizzazione del nuovo serbatoio Terasca di 2'000 m³. L'impianto sarà ubicato all'altezza del primo tornante di via Enrico Pestalozzi (strada dei Polacchi) salendo da Golino: esso permetterà, oltre all'accumulo, la miscelazione dell'acqua arsenicata della sorgente di Remo, nonché lo scambio d'acqua con il Comune di Terre di Pedemonte (grazie alla costruzione di una passerella tecnica sul fiume Melezza).

La realizzazione di un nuovo "campo pozzi" in zona Comunella (Terre di Pedemonte) permetterà di fungere da alternativa ai pozzi alla Morettina garantendo ridondanza delle fonti. Il rifacimento dei pozzi di captazione alla Morettina, la dismissione del serbatoio Carmelo (preposto ad alimentare la parte bassa dei monti di Locarno ed il quartiere di Solduno) e l'esecuzione di un nuovo serbatoio Paradiso (ad una quota superiore e un volume d'accumulo maggiore rispetto a quello attuale di Carmelo), completano i principali interventi previsti dal nuovo PGA sulla rete idrica urbana.

Il mantenimento di una forte integrazione della rete idrica presente nei Comuni di Locarno, Muralto e Losone permetterà quindi anche in futuro di far capo a fonti di approvvigionamento differenziate, a garanzia della qualità del servizio su tutto il territorio del Locarnese.

3. Collaborazione con la Città di Locarno

Negli ultimi anni il servizio di distribuzione d'acqua a Losone da parte dell'AAP Locarno è risultato privo di problemi e la collaborazione tra gli enti si è rivelata proficua e tutelativa anche degli interessi del nostro Comune.

In particolare, tutti i costi legati ai nuovi investimenti e agli interventi di manutenzione della rete vengono eseguiti da Locarno, così come resta di Locarno la responsabilità nel gestire

eventuali problemi legati agli impianti, nonché di garantire la conformità della qualità dell'acqua alle varie severissime norme relative alle derrate alimentari, tra cui quella relativa al livello di arsenico.

Gli acquedotti del Locarnese, sebbene presentino delle potenzialità interessanti e nonostante gli sforzi finora profusi, sono poco interconnessi. La mancanza di collegamenti funzionali implica un modesto livello d'ottimizzazione delle risorse, sia idriche che energetiche, e una fragilità strutturale in quanto il sistema riesce a rispondere in regime normale alle esigenze dell'utenza, ma non offre soluzioni ridondanti, attivabili in caso d'emergenza.

Il nuovo PGA di Locarno propone soluzioni valide per assicurare anche in futuro un adeguato approvvigionamento idrico del comprensorio e la distribuzione di acqua è gestita con competenza e know-how. Operando su un territorio più ampio e potendo ottimizzare il funzionamento della rete, si ottengono inoltre delle economie di scala importanti, delle quali beneficia in primis l'utente.

Il mantenimento della collaborazione con la Città nel settore della distribuzione d'acqua potabile sul territorio di Losone comporta quindi indubbi vantaggi, sia di carattere finanziario che di qualità del servizio.

4. Locarnese Ente Acqua (LEA)

Con l'obiettivo di mantenere l'Azienda di Locarno efficiente e al passo con i tempi, l'organizzazione della stessa è mutata più volte nel tempo. Infatti, la primitiva Società anonima dell'acqua potabile è stata convertita nel 1904 in un'azienda pubblica, dopodiché, con la dismissione del macello e del gasdotto di Locarno, l'Azienda municipalizzata è stata inglobata nell'Ufficio Tecnico Comunale della Città. Quest'ultimo, nel settembre del 2017 è stato trasformato in Servizi del Territorio e scisso in due divisioni: la Divisione Urbanistica e Infrastrutture e la Divisione Logistica e Territorio. L'Azienda è stata amministrativamente accorpata alla Divisione Urbanistica e Infrastrutture. Infine nel 2019, essendo stata abrogata la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 1907, l'Azienda è rientrata sotto la Legge organica comunale (LOC) nella sua attuale forma di Azienda comunale.

Al fine di gettare le basi per creare una solida struttura in grado di far fronte alle importanti sfide presenti e future, il Comune di Locarno ha deciso di demandare il compito di assicurare il servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile a un neocostituito ente autonomo di diritto pubblico (costituito secondo gli artt. 193c e segg. LOC) denominato Locarnese Ente Acqua (LEA), un soggetto con personalità giuridica propria, indipendente, capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri.

L'acquedotto gestito dall'Azienda acqua potabile di Locarno è fra i più importanti a livello cantonale. Esso assicura il servizio di distribuzione nel comprensorio dei Comuni di Locarno, Losone, Muralto e contribuisce a parte della fornitura all'ingrosso nel Comune di Orselina.

Il comprensorio si estende su di una superficie di circa 35 km² e, grazie ad una rete di condotte di distribuzione di circa 140 km (considerando gli allacciamenti si raggiungono i 200 km), l'Azienda approvvigiona, con più di 3 milioni di metri cubi d'acqua potabile per anno, approssimativamente 4'500 abbonati per un totale di oltre 26'000 persone.

Per quanto concerne la rete, ad eccezione delle condotte di trasporto dell'acqua dalle fonti, essa si è sviluppata sull'arco di un secolo, adattandosi costantemente all'evoluzione delle zone adibite agli insediamenti. Avendo dette zone raggiunto, nella maggior parte dei casi, i limiti morfologici del territorio, da diversi anni la posa delle condotte non è quasi più legata all'estensione della rete, bensì orientata al rinnovo e all'adeguamento delle condotte esistenti.

La messa in rete degli acquedotti, gestiti da un'unica struttura, permette di sviluppare delle potenzialità importanti e risolvere parte delle criticità dovute a un sistema frammentato, offrendo l'opportunità di affrontare meglio le sfide future, con tutti i benefici ad essa connessi: la ridondanza delle fonti, la riduzione degli sprechi, l'ottenimento di un'economia di scala che permette d'integrare in organico le competenze professionali necessarie ad assumere nuove sfide di carattere tecnologico, l'aumento della velocità d'intervento in caso di necessità, ecc... Non da ultimo, operare in un contesto di maggiori dimensioni permette, a pari servizio, di ridurre l'impatto dei costi fissi pro capite.

Il 27 giugno 2022 il Consiglio comunale di Locarno ha approvato il M.M.17 del 14.12.2021 concernente la costituzione di un Ente Autonomo denominato "LEA Locarnese Ente Acqua" per la gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Il nuovo ente autonomo, a carattere integralmente pubblico e fortemente radicato nel tessuto regionale, vuole affrontare in modo innovativo le molteplici sfide che la distribuzione di una derrata alimentare comporta, avvalendosi di nuove strategie che permetteranno di gestire efficacemente le preziose risorse idriche regionali, garantendo anche in futuro la distribuzione di acqua potabile di ottima qualità e in quantità sufficiente.

Dal 1° gennaio 2024 LEA riprenderà le attività e i principi svolti finora dall'Azienda comunale, sarà autonomo a livello operativo, ma non completamente indipendente nelle sue scelte strategiche e politiche, che rimarranno strettamente in mano pubblica, a salvaguardia di tutti i diritti popolari e del relativo controllo che caratterizzano la gestione di un servizio pubblico.

Anche il nuovo ente dovrà quindi rispettare le indicazioni date dal Legislativo e le direttive dell'Esecutivo di Locarno, che vigilerà sul suo operato. Questo nuovo ente permetterà di assicurare, come finora, alla Città il ruolo di attore primario, permettendo però altresì di coinvolgere altri Comuni mediante forme differenziate di mandati di prestazione, adattabili alle diverse esigenze secondo i livelli di servizio prestabiliti.

L'intero capitale proprio dell'attuale Azienda sarà trasferito a LEA e destinato ai numerosi investimenti in programma sull'acquedotto. Analogamente all'attuale Azienda, anche LEA dovrà essere autosufficiente dal profilo finanziario grazie alle tasse base e di consumo emesse.

La costituzione di LEA non avrà un influsso sulle tariffe: una possibile variazione potrebbe se del caso avvenire in occasione del cambio del modello tariffale imposto dal Cantone, che l'ente dovrà in ogni caso adattare alla realtà locale, con l'obiettivo di mantenere la neutralità finanziaria. In ogni caso, eventuali modifiche al regolamento di fornitura e ai piani tariffali, dovranno essere approvate dal Legislativo della Città.

Anche tutti i beni mobili ed immobili dell'attuale Azienda, ora formalmente di proprietà della Città, saranno ceduti a LEA, in modo di permettere all'ente di mantenere la corretta gestione dell'approvvigionamento idrico nel suo comprensorio di competenza.

Da sottolineare infine che, come già ora, all'interno del comprensorio servito sarà garantita l'uguaglianza di trattamento e, a parità di prestazione offerta (dipendente dal modello di servizio concordato), le tariffe applicate e le condizioni di fornitura saranno le stesse.

5. Lo statuto di LEA

Lo statuto è l'atto costitutivo fondamentale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo ente e che codifica e disciplina il funzionamento della nuova organizzazione.

Di seguito gli elementi essenziali dello statuto:

art. 1 Locarnese Ente Acqua LEA

Sottostà alla LOC ed ha personalità giuridica propria, è di proprietà del Comune di Locarno che ne garantisce gli impegni ed è senza scopo di lucro.

art. 2 Scopo e compiti

LEA è lo strumento del Municipio per l'approvvigionamento idrico.

LEA ha rapporti con la Città ed i Comuni serviti attraverso dei mandati di prestazione.

I mandati di prestazione stipulati da LEA devono essere approvati dal Consiglio comunale del rispettivo Comune prima della relativa sottoscrizione da parte dell'Ente.

art. 5 Mezzi finanziari

LEA si finanzia attraverso la fornitura d'acqua e le prestazioni di servizio ed ha a disposizione il capitale proprio dell'attuale Azienda. I beni mobili ed immobili relativi all'attuale Azienda passano pure a LEA.

art. 6 Gestione avanzi / disavanzi

Eventuali avanzi d'esercizio rimangono di LEA e ne accrescono il capitale proprio, i disavanzi sono parimenti a carico di LEA e ne riducono il capitale proprio. Nei settori esclusivi LEA opera in regime di copertura dei costi, nel rispetto delle disposizioni legali.

art. 7 Amministrazione di LEA

LEA ha una contabilità propria, organizzata in modo da evidenziare in modo separato le attività svolte in regime di esclusiva e quelle di libera concorrenza.

Entro fine settembre LEA trasmette al Municipio il preventivo per l'anno successivo.

Entro fine marzo i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'Ufficio di revisione.

Entro fine aprile i conti consuntivi devono essere sottoposti al Municipio che li sottoporrà al Consiglio comunale.

artt. 9 / 10 / 15 / 17 Organi dell'Ente

- Consiglio direttivo (CD): composto da 7 membri (4 nominati dal CC). Periodo di carica di 4 anni, per un massimo di 12 anni.

A questo proposito si osserva che il capodicastero di Locarno fa parte d'ufficio del CD e ne assume la Presidenza. Altri quattro membri, di cui un secondo municipale, vengono nominati dal Consiglio comunale della Città. I rimanenti due membri sono cooptati direttamente dal CD su proposta della Commissione consultiva dei Comuni serviti, ritenuto che i Comuni terzi che sottoscriveranno un mandato di gestione totale avranno la priorità e potranno essere rappresentati nel CD tramite il rispettivo municipale responsabile dell'approvvigionamento idrico. Allo stato attuale, la capodicastero di Losone, Nathalie Ghiggi Imperatori, è già stata nominata quale membro del primo CD di LEA.

- Direzione: composta da 1 o più membri e nominata dal Consiglio direttivo, riservato il preavviso vincolante del Municipio.
- Ufficio di revisione: nominato dal Municipio per 4 anni (durata massima del mandato di 8 anni).

È parallelamente prevista la costituzione di una Commissione consultiva, gremio senza potere decisionale, dove siede un rappresentante per ogni Comune servito, che ha il compito di raccogliere proposte ed osservazioni di carattere generale sull'andamento e lo sviluppo dell'azienda.

art. 13 Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo garantisce la gestione e lo sviluppo di LEA, eseguendo le decisioni del Municipio e del Consiglio comunale.

In particolare: emana regolamenti interni; approva e attua i mandati di prestazione; assume e gestisce il rapporto d'impiego con i membri della direzione, raccolto il preavviso vincolante del Municipio; assume e gestisce il rapporto d'impiego con il personale.

art. 16 Personale

Lo statuto del personale di LEA è quello previsto dal ROD della Città di Locarno. I dipendenti di LEA restano affiliati all'Istituto di previdenza professionale della Città.

Oss.: i dipendenti attivi presso l'Azienda al momento della costituzione di LEA, verranno trasferiti a quest'ultimo senza periodo di prova, alle stesse condizioni salariali e garantendo l'anzianità di servizio maturata presso la Città e i diritti ad essa connessi.

art. 18 Scioglimento

Il Consiglio comunale ha facoltà di sciogliere la LEA con un preavviso di un anno.

6. Mandato di gestione totale

Il cambiamento istituzionale è profondamente legato alla necessità di maggiore flessibilità da parte dell'attuale Azienda per potersi relazionare al comprensorio servito attualmente e aprirsi a potenziali nuove collaborazioni. La trasformazione deve infatti permettere a LEA d'integrare nel proprio servizio situazioni con condizioni di partenza molto diverse, iniziando con i Comuni già convenzionati e interfacciandosi in seguito con altre realtà della regione proponendo soluzioni adeguate a tutte le parti.

Sono stati sviluppati tre modelli di servizio per gestire la transizione degli attuali accordi convenzionali a nuove forme di collaborazione / prestazione, e/o appoggiare ed estendere il comprensorio servito dal nuovo Ente.

Per quanto concerne il Comune di Losone, il modello che permette il mantenimento degli attuali termini di collaborazione consiste nel conferimento a LEA di un mandato di gestione totale, inizialmente previsto per una durata di 24 anni.

Grazie a tale mandato, LEA si occuperà integralmente come già attualmente dell'approvvigionamento idrico sul comprensorio giurisdizionale di Losone (esclusa la frazione di Arcegno) restando proprietario dell'impianto e ne assicurerà lo sviluppo e la manutenzione.

Tale modello risulta molto interessante, sia dal profilo giuridico, sia da quello tecnico-amministrativo, in quanto conferisce a LEA maggiore capacità decisionale su questioni operative, permettendo quindi all'ente di essere più dinamico e flessibile, il tutto a vantaggio degli utenti.

Gli utenti di Losone restano inoltre trattati come quelli della Città. Con gli stessi LEA ha un rapporto contrattuale e fattura loro direttamente le proprie prestazioni. La regolamentazione e le tasse sono unicamente quelle di LEA, sia per metodologia che per importi.

Il progetto di mandato di gestione totale proposto (cfr. allegato) è nella sostanza uguale a quello già approvato dal Legislativo di Locarno per la Città, con alcuni adattamenti alle

specificità di Losone, in particolare la non annessione, per il momento, della frazione di Arcegno e il mantenimento della possibilità di riscatto del “pozzo alle Gerre”.

La modifica delle convenzioni esistenti è necessaria al fine di uniformare i contratti attualmente in vigore con la contrattualistica standard di LEA, così da garantire sin da subito la parità di trattamento fra i Comuni ed evitare in futuro eventuali trattative ed accordi puntuali.

Nel concreto, le modifiche contrattuali rispetto alle attuali convenzioni sono per lo più di carattere formale, con alcune precisazioni di merito, necessarie a tutelare il funzionamento dell’acquedotto anche nell’eventualità che un Comune decidesse d’interrompere la collaborazione con LEA.

Per tale ragione i nuovi articoli non sono oggetto di particolari commenti.

7. Conclusioni

La sottoscrizione del nuovo mandato di prestazione per la gestione totale del Servizio di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di Losone a favore di Locarnese Ente Acqua di Locarno (che al 1° gennaio 2024 subentrerà nei compiti dell’Azienda Acqua Potabile di Locarno) permette di costituire le premesse giuridiche atte a garantire, anche nei prossimi anni, un servizio di approvvigionamento di acqua potabile a Losone di qualità.

Al pari della Convenzione attualmente in vigore con la Città di Locarno, Il mandato di gestione totale proposto permette inoltre di tutelare convenientemente gli interessi di Losone e ciò anche nel caso in cui i futuri amministratori del Comune dovessero ritenere opportuno indirizzarsi nuovamente verso una soluzione di gestione autonoma del servizio.

Per queste ragioni, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

- 1. È approvata la sottoscrizione del Mandato di prestazione (concessione) 2024 – 2047 per la gestione totale del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile del Comune di Losone (esclusa la frazione di Arcegno) da parte dell’Ente autonomo di diritto comunale “Locarnese Ente Acqua” (LEA), come da documento allegato quale parte integrante del presente messaggio.**
- 2. Con l’entrata in funzione di LEA, la convenzione 1° gennaio 2017 tra i Comuni di Locarno e Losone per il servizio di fornitura e distribuzione dell’acqua potabile in condotta nel Comune di Losone è revocata.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

La Segretaria:

(firmato)

I. Catarin

D. Gramigna

Allegato:

Proposta 31.08.2023 di mandato di gestione totale

MANDATO DI PRESTAZIONE (CONCESSIONE)

**PER LA GESTIONE TOTALE DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

NEL COMUNE DI

LOSONE

31 agosto 2023

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	3
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	3
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Comprensorio di distribuzione	3
8	Disdetta straordinaria	4
9	Proprietà degli impianti	4
10	Proprietà delle infrastrutture	4
11	Riscatto degli impianti e delle infrastrutture	5
12	Misuratori di portata	5
12.1	<i>Dispositivi esistenti e non sostituiti</i>	5
12.2	<i>Dispositivi sostituiti (nuovi)</i>	6
13	Gestione	6
14	Compiti del Gestore	6
15	Gestione tecnica e manutenzione	6
16	Gestione amministrativa	7
17	Assicurazione della qualità	7
18	Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti	7
19	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	8
20	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	8
21	Convenzioni con privati	8
22	Lotta incendi	9
23	Fontane pubbliche	10
24	Interruzione – sospensione – malfunzionamento – responsabilità	10
25	Clausola di esclusione delle responsabilità	10
26	Intervento di ripristino in generale	10
27	Obblighi del Gestore	11
28	Obblighi del Comune	11
29	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	12
30	Contestazioni	12
31	Informazione e consultazione	12
32	Modifiche di contratto	12
33	Entrata in vigore	12
34	Distribuzione	13

1 Parti contraenti

- **Comune di Losone**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito “**Comune**”, **concedente**)

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito “**LEA**” o “**Gestore**”, **cessionario**)

(di seguito le “**Parti**”)

2 Premesse

- 2.1 La Città di Locarno è proprietaria delle strutture necessarie all’approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune*.
- 2.2 La Città di Locarno è proprietaria o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.
- 2.3 Locarnese Ente Acqua (LEA) è l’ente Gestore costituito dal Comune di Locarno per quanto attiene all’approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile e industriale nel comprensorio della Città di Locarno e di altri Comuni serviti sulla base di mandati di prestazione specifici. *LEA* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.4 Il *Comune* è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del Piano generale dell’acquedotto (PGA).
- 2.5 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.6 L’impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore*.
- 2.7 Il *Gestore* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.8 Il *Comune* è il primo garante del servizio nei confronti dell’utenza, come previsto dalla Legge sull’approvvigionamento idrico. Il servizio deve essere assicurato sia in condizioni normali che in condizioni d’emergenza.
- 2.9 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile. In particolare annulla e sostituisce la Convenzione del 1° gennaio 2017 stipulata tra la Città di Locarno e il *Comune*.
- 2.10 Il presente mandato di prestazione equivale a concessione ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 ed art. 193 f cpv. 2 Legge organica comunale del 10 marzo 1987. In particolare:
 - a. la durata della concessione è stabilita all’art. 5 del presente mandato;
 - b. le modalità di disdetta straordinaria sono stabilite all’art. 8 e quelle di riscatto all’art. 11 del presente mandato;
 - c. gli obblighi assunti da *LEA* relativamente al prodotto fornito sono indicati agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 27 del presente mandato;
 - d. i vincoli relativi alla tenuta della contabilità sono inseriti all’art. 7 dello statuto di *LEA*;
 - e. i criteri di calcolo per le tariffe sono quelli definiti dalla legislazione federale e cantonale applicabile. Inoltre, si richiama l’art. 19 del presente mandato, che stabilisce il principio di una tariffa unica ed uniforme per tutto il comprensorio servito da *LEA* nella modalità del mandato di gestione totale;

- f. la competenza decisionale e la procedura di modifica delle tariffe è prevista dagli artt. 3 e 4 dello statuto di LEA;
- g. i diritti di controllo ed informazione del *Comune* sono garantiti per il tramite di una Commissione consultiva e grazie alla presenza di due membri dei Comuni serviti nel Consiglio direttivo di *LEA* (art. 10 dello Statuto di *LEA* e MM no. 17 del 14 dicembre 2021 pagina 18);
- h. le penalità in caso di violazione degli obblighi da parte del *Gestore* sono quelle previste dall'art. 25.4 del presente mandato.

2.11 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell'efficienza, della qualità e dell'economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, dello Statuto dell'Ente *LEA* quale parte integrante del presente mandato, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale valido per la Città di Locarno, le direttive SSIGA in vigore oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la completa ed esclusiva gestione del servizio d'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile sull'intero suo territorio giurisdizionale, ad eccezione della frazione di Arcegno.

4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:

- a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
- b. definire i rapporti di proprietà e di riscatto delle infrastrutture
- c. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 24 (ventiquattro) anni.

5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2047.

6 Accordi futuri

6.1 Quattro anni prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 2043 le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.

6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Comprensorio di distribuzione

7.1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

- 7.2 Al di fuori della zona edificabile *LEA* è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- 7.3 Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- 7.4 Nel resto del comprensorio *LEA*, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.
- 7.5 *LEA* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell'ambito dell'esame delle procedure edilizie (con facoltà d'inserire condizioni direttamente attinenti al servizio di approvvigionamento idrico).
- 7.6 La frazione di Arcegno è esclusa dal comprensorio di distribuzione di cui al presente mandato.

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di 2 anni per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 8.2 Costituisce motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione (concessione).

9 Proprietà degli impianti

- 9.1 Per "impianti" s'intendono i manufatti (incluse le condotte), le armature idrauliche, le installazioni di trattamento e disinfezione e i terreni non edificati.
- 9.2 Con l'approvazione da parte del Consiglio comunale della Città di Locarno del mandato di gestione totale del 24.11.2022 con la Città di Locarno, è stata approvata la cessione alla *LEA* di tutti gli impianti relativi al servizio approvvigionamento idrico, inclusi anche quelli ubicati nel comprensorio di distribuzione oggetto del presente contratto.
- 9.3 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 9.4 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - ai mezzi propri generali della *LEA*
 - a finanziamenti di terzi

10 Proprietà delle infrastrutture

- 10.1 Per "infrastrutture" s'intendono gli apparecchi di misurazione, comando e regolazione, il materiale informatico, mobili, veicoli, macchinari e attrezzature.
- 10.2 Con l'approvazione da parte del Consiglio comunale della Città di Locarno del mandato di gestione totale del 24.11.2022 con la Città di Locarno, è stata approvata la cessione alla *LEA* di tutte le infrastrutture e condotte relative al servizio approvvigionamento idrico, incluse anche quelle ubicate nel comprensorio di distribuzione oggetto del presente contratto.

- 10.3 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 10.4 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - ai mezzi propri generali della *LEA*
 - a finanziamenti di terzi

11 Riscatto degli impianti e delle infrastrutture

- 11.1 Alla scadenza del presente mandato di prestazione e se lo stesso non viene rinnovato, il *Comune* rileva il servizio di distribuzione sul proprio comprensorio ed entra in possesso di infrastrutture ed impianti ubicati sul suo territorio, ad eccezione di quelli contemplati dall'art. 11.2.
- 11.2 Tutte le opere di captazione - approvvigionamento, di accumulo, di trasporto, di regolazione del sistema e gli impianti di collegamento con altri comprensori e/o quelle in co-utilizzo rimangono di proprietà della *LEA* e sono escluse dal riscatto.
- 11.3 Unica eccezione all'art.11.2 è costituita, nell'eventualità che venga realizzato dalla *LEA* e che sia di sua proprietà, l'impianto di captazione denominato "pozzo alle Gerre".
- 11.4 In caso di riscatto della rete di distribuzione alla scadenza della durata del mandato, la *LEA* garantisce al *Comune* la fornitura di acqua (sulla base di uno specifico mandato di fornitura) senza limitazione temporale e alle medesime condizioni valide per tutti gli altri Comuni serviti.
- 11.5 La *LEA* garantisce inoltre al *Comune* il diritto di co-utilizzo gratuito e a tempo illimitato sulle condotte che servono sia all'approvvigionamento del *Comune* che a quello del restante comprensorio servito della *LEA*.
- 11.6 L'indennità di riscatto, nel caso il *Comune* rilevi il servizio di distribuzione, corrisponde all'importo degli impianti e delle infrastrutture oggetto di riscatto esposti a bilancio della *LEA* alla data del passaggio di proprietà a seguito della dichiarazione di riscatto, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti e delle infrastrutture stesse al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti, dedotto l'importo del Fondo di compensazione di pertinenza del *Comune* alla medesima data.
- 11.7 La *LEA* ammortizza i beni di sua proprietà secondo le disposizioni previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni per l'approvvigionamento idrico. Il valore iniziale corrisponde, per le infrastrutture esistenti, al valore iscritto a bilancio alla data di costituzione della *LEA*.
- 11.8 Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il *Comune*, rispettivamente la *LEA* versano la dovuta indennità.
- 11.9 La *LEA* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti e delle infrastrutture suscettibili di riscatto nonché i relativi valori a bilancio.

12 Misuratori di portata

12.1 Dispositivi esistenti e non sostituiti

- 12.1.1 Il Comune di Locarno ha ceduto al *Gestore* tutti i misuratori di portata esistenti posati in rete.
- 12.1.2 Al termine del Mandato di prestazione il *Comune* si impegna a riacquistare dal *Gestore* tutti i dispositivi esistenti e non sostituiti nel corso dei Mandati di prestazione, che diverranno di sua

proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

12.2 Dispositivi sostituiti (nuovi)

12.2.1 Durante il Mandato di prestazione i misuratori di portata vetusti vengono sostituiti a spese del *Gestore*.

12.2.2 Alla scadenza del Mandato di prestazione, il *Comune* si impegna ad acquistare dal *Gestore*, tutti i misuratori di portata posati a nuovo durante i Mandati di prestazione, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

13 Gestione

13.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

14 Compiti del Gestore

14.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:

- a. la gestione tecnica e la manutenzione (art. 15);
- b. la gestione amministrativa (art. 16);
- c. l'assicurazione della qualità (art. 17);
- d. l'attuazione degli investimenti per i lavori di migioria / rinnovo impianti / ampliamento (art. 18).

14.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

15 Gestione tecnica e manutenzione

15.1 Per gestione tecnica e manutenzione si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua. In particolare:

- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
- b. l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
- c. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
- d. il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
- e. il rilevamento delle perdite;
- f. la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
- g. la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
- h. la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
- i. lo spurgo delle condotte;
- j. la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
- k. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua;
- l. riparazioni d'ogni tipo alle condotte e alle infrastrutture.

16 Gestione amministrativa

- 16.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- a. la lettura dei contatori;
 - b. la fatturazione agli utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento e nel corrispondente Tariffario);
 - c. la gestione degli incassi e la tenuta a giorno della contabilità di Servizio;
 - d. la gestione dei contratti con l'utenza e degli allacciamenti;
 - e. la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - f. la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
 - g. la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche;
 - h. l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 22.

17 Assicurazione della qualità

- 17.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'utenza viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 17.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

18 Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

- 18.1 Sono considerate migliorie le opere da cui deriva un plusvalore significativo delle infrastrutture e delle apparecchiature. Sono in particolare considerati ampliamenti l'estensione o il potenziamento della rete.
- 18.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita, che non comportano un plusvalore funzionale.
- 18.3 Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Gestore* e la relativa programmazione pluriennale periodica viene approvata e deliberata dagli organi preposti della Città di Locarno. Il *Gestore* definisce, nel contesto della propria programmazione pluriennale, un programma annuale e l'elenco degli interventi di miglioria, ampliamento e rinnovo. *LEA* informa in merito il *Comune*. I mandati di progettazione, gli standard applicabili e il progetto esecutivo sono di competenza del *Gestore*.
- 18.4 Il *Gestore* informerà tempestivamente il *Comune* sulle decisioni prese e indicherà se necessario all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di collaborare, informare e tenere aggiornato il *Comune*.
- 18.5 Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti che coinvolgono proprietà o infrastrutture comunali, il *Comune* assicura, se richiesto da *LEA* e nei limiti delle sue competenze:
- a. la consulenza in fase di progettazione;
 - b. la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori.
- 18.6 Il *Gestore* è responsabile di:
- a. approvare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;

- b. rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
- c. mettere in esercizio l'opera realizzata;
- d. collaudare l'opera.

18.7 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti (secondo la LOC) è di competenza del *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

19 Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

19.1 Agli utenti serviti nel comprensorio del *Comune*, la *LEA* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentari e tariffarie valevoli per tutti gli altri utenti e gli altri Comuni serviti in regime di mandato di prestazione totale. La procedura applicabile per l'adozione delle disposizioni regolamentari e tariffarie è quella prevista per la Città di Locarno.

19.2 I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al *Gestore*.

19.3 I ricavi relativi alla realizzazione e al collaudo di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Gestore*, che si assume in contropartita tutti i relativi costi di esecuzione.

20 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

20.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.

20.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali, fontane pubbliche e idranti compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore*.

20.3 Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete pure al *Gestore*.

20.4 Eventuali perdite su debitori vengono assunte dal *Gestore*.

21 Convenzioni con privati

21.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a proprio nome e conto. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per informazione.

21.2 A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passano le infrastrutture della *LEA* (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

21.3 A favore del *Gestore*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Gestore* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di infrastrutture, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Gestore*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Gestore*.

21.4 Procura per iscrizione a Registro fondiario

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

21.5 Aventi diritto di firma

Aventi diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

21.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

21.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

21.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

21.9 Delega al Gestore

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazione gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

22 Lotta incendi

22.1 Il *Gestore*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi.

- 22.2 La *LEA* provvede alla posa ed alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono a carico del *Comune*; la manutenzione ordinaria è svolta dalla *LEA* dietro compenso forfettario specifico fatturato dalla *LEA* al *Comune*.

23 Fontane pubbliche

- 23.1 Il *Gestore* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del comprensorio con acqua potabile:
- a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - dietro versamento di un forfait globale di CHF 100.00 annui per ogni fontana munita di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 20'000 mc l'anno;
 - secondo separato tariffario che prevedrà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa fissata tra CHF 0.01 e 1.00 al mc.

24 Interruzione – sospensione – malfunzionamento – responsabilità

- 24.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 24.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.
- 24.3 La responsabilità di *LEA* è retta dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

25 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 25.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 25.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui all'art. 24.
- 25.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.
- 25.4 Nel caso di violazione degli obblighi in capo a *LEA*, richiamato l'art. 193f, lett. h) LOC, il Municipio del *Comune* si riserva di comminare una multa dell'importo massimo di CHF 10'000.00.

26 Intervento di ripristino in generale

- 26.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.

- 26.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 26.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 26.4 Il ripristino del servizio di fornitura di acqua potabile dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/ eseguiti dal *Gestore*.

27 Obblighi del Gestore

- 27.1 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune* (vedi art. 7).
- 27.2 Il *Gestore* può fornire acqua fuori dal perimetro edificabile del Piano Regolatore (PR) unicamente se il *Comune*:
- ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - si assume (direttamente o tramite impegno di terzi) integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete e quelli della relativa manutenzione.
- 27.3 Le condizioni di cui sopra sono cumulative. Di principio l'acqua fornita è da considerarsi greggia secondo l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.
- 27.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Gestore* secondo gli artt. 18 e 19.

28 Obblighi del Comune

- 28.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.2 Il *Comune* concede al *Gestore* l'accesso – per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali – ai dati relativi alla gestione dei fondi (SIFTI) e degli utenti.
- 28.3 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.
- 28.4 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.5 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciato.

29 Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

- 29.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 29.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.
- 29.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- a. vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
 - b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

30 Contestazioni

- 30.1 Le divergenze o contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. 193i LOC).

31 Informazione e consultazione

- 31.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 31.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nella quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.
- 31.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.
- 31.4 La *LEA* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la *LEA* tiene una contabilità per centri costo separando i settori "*Approvvigionamento*" e "*Distribuzione*".
- 31.5 La *LEA* tiene inoltre una contabilità separata per ogni Comune per il Fondo di compensazione, fino al completo esaurimento dello stesso.
- 31.6 Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo, del consuntivo e del rapporto di revisione e ha facoltà di formulare eventuali osservazioni e domande al Consiglio direttivo entro 30 giorni.

32 Modifiche di contratto

- 32.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente mandato necessita la forma scritta e l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

33 Entrata in vigore

- 33.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 2024 previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Stato. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

34 Distribuzione

- 34.1 Il presente mandato (concessione) è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due Parti contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Il Gestore

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI COMUNE

Per il Municipio di Comune:

Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx,

Allegati

- Statuto LEA (versione del ...)
- Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (edizione del ...)
- Tariffario (edizione del ...)